

Quesito in ordine all'interpretazione dell'art. 125 ter, n. 6, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'art. 9 D.Lgs. 17 novembre 1997 n. 398

(Risposta a quesito del 9 maggio 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 maggio 2001:

letta la nota in data 23 aprile 2001 con cui il dott., componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a 350 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 9.12.1998, premesso di essere stato nominato Presidente del Tribunale di Lecco con D.P. del 24.3.2001, ha richiesto a questo Consiglio Superiore chiarimenti in merito alla compatibilità dell'esonero dalle funzioni giudiziarie con l'anticipato possesso presso il nuovo ufficio giudiziario comunicato con nota del Ministero della Giustizia in data 8.4.2001 e fissato dal Presidente della Corte di Appello di Milano entro il 23 maggio 2001, nonché la compatibilità dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice con lo svolgimento di attività giurisdizionale ovvero, quanto meno, amministrativa, di organizzazione e gestione normalmente incombente sul Presidente del Tribunale;

rilevato che l'esonero dal lavoro giudiziario disposto con delibera consiliare in data 27.7.99 nei confronti dei componenti della commissione esaminatrice del concorso per esami a 350 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 9.12.1998 non presuppone la perdita delle funzioni giurisdizionali (cfr. in tal senso delibera plenaria del 13 ottobre 1999 concernente l'istanza del dott. di autorizzazione allo svolgimento del lavoro giudiziario);

rilevato che l'esonero dal lavoro giudiziario dei componenti la commissione di concorso previsto dall'art. 9, comma 6° del decreto legislativo n. 398/97, ha la funzione di consentire la partecipazione dei magistrati a tutte le attività della Commissione, secondo l'articolazione dei lavori prevista dall'art. 125 quater, 1° comma;

rilevato che, in attuazione del disposto normativo la Commissione esaminatrice ha fissato il calendario degli esami orali - attualmente in corso di svolgimento - dei concorrenti che hanno superato le prove scritte in dieci sedute settimanali, cinque antimeridiane e cinque pomeridiane;

considerato che, ai sensi dell'art. 125 ter dell'Ordinamento Giudiziario la Commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di nove componenti, compreso il Presidente, tra i quali almeno un docente universitario, e che, in tale contesto il Presidente della Commissione ha stabilito il calendario delle sedute (cfr. in questo senso le risultanze dell'audizione del Presidente Maria Grazia Cataldi del 14 dicembre 2000 presso il Consiglio Superiore della Magistratura, la quale ha rappresentato che la Commissione ha interpretato le disposizioni normative concernenti la predetta materia nel senso della non delegabilità delle funzioni di Presidente nella fase della valutazione dei candidati in occasione delle prove orali del concorso per uditore giudiziario);

considerato che, alla stregua di queste circostanze, il dott., così come gli altri componenti la Commissione, sono impegnati ciascuno solo per due giorni e mezzo a settimana nei lavori della Commissione esaminatrice;

rilevato pertanto che la presa di possesso del dott. presso il Tribunale di Lecco in qualità di Presidente, che dovrà aver luogo entro il 23 maggio 2001, in conformità alla comunicazione del Ministero della Giustizia in data 8.4.2001, non si pone affatto in termini di incompatibilità con l'attuale espletamento, da parte sua delle funzioni di membro della Commissione esaminatrice, né, tanto meno, presuppone il rilascio delle dimissioni dall'incarico da parte del magistrato, sempre che questi assicuri la più ampia disponibilità agli impegni derivanti dalla sua qualità di componente della Commissione esaminatrice;

rilevato infine che il dott. è legittimato a compiere, presso l'ufficio di destinazione, attività giurisdizionale ed amministrativa, non sussistendo in astratto alcuna incompatibilità tra l'incarico di componente della Commissione esaminatrice e il ruolo di Presidente del Tribunale ;

considerato tuttavia che per i casi di assenza dall'ufficio del titolare è tabellarmente prevista la sostituzione dello stesso da parte del vicario e che, pertanto, in alcun modo l'eventuale compimento di atti giurisdizionali od amministrativi da parte del dott. presso il Tribunale di Lecco potranno incidere sulla efficienza e funzionalità dell'operato della Commissione esaminatrice;

ha deliberato

di rispondere al quesito proposto dal dott. nei termini di cui in premessa.